


**MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1, 7 E 13
DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75**



**1. L'allegato 1, Concimi nazionali, è così di seguito modificato:
al punto 5.2. Concimi organici NP, è aggiunto il seguente prodotto 13:**

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione				Indicazione d'identificazione del concime. Altri requisiti			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13. Digestato vegetale essiccato	Essiccazione del digestato ottenuto dalla conversione in biogas di colture dedicate, residui colturali, sottoprodotti vegetali agroindustriali	4%N + P ₂ O ₅	2% N organico 1% P ₂ O ₅ C organico sul tal quale:30% Umidità massimo 15%	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	E' consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all'1%	

2. L'allegato 7, Tolleranze, è così di seguito modificato:

al punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi), dopo la voce "Miscela di concimi organici azotati (solida e fluida)" è aggiunta la voce "Digestato vegetale essiccato" con la corrispondente tolleranza:

Valori assoluti in % di peso espressi in	
C	N
1,0	0,5
	P ₂ O ₅
	0,2
	K ₂ O
	0,5



3. L'allegato 13, Registro dei fertilizzanti, è così di seguito modificato


La Tabella 1, "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", è sostituita dalla presente:

Tabella 1
"ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA"

CONCIMI CE
(con riferimento all'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Concimi fosfatici (con riferimento al capitolo A.2. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	2	3	4	5
1	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1.	Scorie di defosforazione: - Fosfati Thomas - Scorie Thomas	Scorie di defosforazione		
6.	Fosfato alluminocalcico	Fosfato allumino-calcico	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅	Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5)
7.	Fosfato naturale tenero	Fosfato naturale tenero	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅	




Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	5
1. Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio o kainite	4	
5. Solfato di potassio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
6. Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
7. Kieserite con solfato di potassio	Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio. Solo di origine naturale	

Concimi PK (con riferimento al capitolo B.4. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	5
1. Concime PK	Concime PK	4	Riportare le condizioni d'uso e i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che lo compongono



Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)


	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
2.	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio		Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
3.	Zolfo elementare	Zolfo elementare		
4.	Kieserite	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
5.	Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Sono ammessi tutti i concimi inorganici per l'apporto di microelementi elencati nella parte E dell'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003.

Agenti complessanti:

- idrolizzati di proteine animali (il concime non è applicabile alle parti commestibili della coltura)
- estratto vegetale contenente tannini solo se di origine naturale.



CONCIMI NAZIONALI
(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell'Allegato 1 del presente decreto)


Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Pennone	Pennone		
2.	Cornungia torrefatta	Farina di corna Farina di zoccoli		
3.	Cornungia naturale	Farina di corna Farina di zoccoli		
4.	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Pelli e crini	Se presenti pelli: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
7.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
9.	Sangue secco	Farina di sangue		
10.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		
11.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
12.	Borlanda essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
13.	Borlanda vitivinicola essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
14.	Cascami di lana	Lana		
15.	Miscela di concimi organici azotati		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono




(segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato I del presente decreto)

	1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008	
16.	Epitelio animale idrolizzato	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura	
17.	Letame essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali		
18.	Cuoio e pelli idrolizzati	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura	
19.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Lana Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali		
20.	Estratto di alghe in forma solida	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione		
21.	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Proteine idrolizzate Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura	



Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	4	5
1. Borlanda fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
2. Borlanda vitivinicola fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
3. Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4. Carniccio fluido in sospensione	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
5. Sangue fluido	Farina di sangue		
6. Epitelio animale idrolizzato fluido	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
7. Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i. processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii. estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii. fermentazione	
8. Miscela di concimi organici azotati fluida		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati fluidi "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono




Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	5
1. Guano	Guano	4	
2. Farina di pesce	Farina di pesce		
3. Farina d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
4. Farina d'ossa degelatinata	Farina di ossa, anche degelatinata		
5. Ruffetto d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
7. Pollina essiccata	Letame essiccato e pollina	Proibita se proveniente da allevamenti industriali	
8. Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono
9. Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne		Non applicabile alle parti commestibili della coltura
10. Letame suino essiccato	Proteine idrolizzate Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
11. Concime organico NP di origine animale e vegetale	Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento letame stallatico compostato Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	


Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica.
Il concime organo-minerale dovrà riportare i medesimi requisiti aggiuntivi e le condizioni d'uso previste per ogni fertilizzante che lo compone.




AMMENDANTI
(con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

1	2	3	4	5
1.	Letame	Letame	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
4.	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
5.	Ammendante compostato misto	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Rifiuti solo se prodotti in un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato Membro. Nell'eventualità che l'ammendante sia ottenuto esclusivamente a partire dalla miscela di rifiuti domestici, separati all'origine sono fissati i seguenti tenori massima in metalli pesanti (espressi in mg/kg di materia secca): Cd 0,7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (VI) = non rilevabile	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008




(segue) Ammendanti (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)				
	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1				
6.	Ammendante torboso composto	Torba Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	Prodotto ottenuto unicamente a partire da torba con ammendante compostato verde e/o misto "Consentito in agricoltura biologica" Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Non è ammesso l'impiego di fanghi	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per gli ammendanti che lo compongono Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
7.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
8.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
9.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
10.	Leonardite	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto delle attività estrattive	




(segue) Ammendanti (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

11.	Vermicompost da letame	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
		Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato		Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali	




CORRETTIVI
(con riferimento all'Allegato 3 del presente decreto)

Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell'Allegato 3 del presente decreto)				
1	2	3	4	5
Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008	
1.	Correttivo calcareo	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
2.	Marna	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
3.	Correttivo calcareo – magnesiaco	Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
11.	Calce di defecazione	Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola	
12.	Gesso agricolo	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
13.	Anidride	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
16.	Sospensione di calcare	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
17.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	



Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell'Allegato 3 del presente decreto)


	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1.	2	3	4	5
2.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Solfato di magnesio (kieserite); Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3.	Zolfo per uso agricolo	Zolfo elementare	Solo se ottenuto a partire da zolfo e ammendanti e/o correttivi e/o argille "consentiti in agricoltura biologica"	
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare		
6.	Estratto di tannini di castagno solido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
7.	Estratto di tannini di castagno liquido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	



SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE
(con riferimento all'Allegato 4 del presente decreto)

Substrati di coltivazione (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 4 del presente decreto)


	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Substrato di coltivazione base	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortece compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica "Consentiti in agricoltura biologica". Tra le matrici non sono ammesse: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia, le zeolititi e le schiume poliuretatiche	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.
2.	Substrato di coltivazione misto	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortece compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica "Consentiti in agricoltura biologica". Tra le matrici non sono ammesse: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia, le zeolititi e le schiume poliuretatiche. Non è ammesso l'impiego di fanghi	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.



MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI
(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

Matrici organiche (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 5 del presente decreto)

1	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1.	Torba acida	Torba	4	5 Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
2.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
3.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
5.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
6.	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	




PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA
(con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto)

Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell'Allegato 6 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Riferimento al Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	4	5
6. Inoculo di funghi micorrizici	3 Prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 3 punto 4 ¹		
8. Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetali per la fertilizzazione		


Prodotti ad azione su pianta (con riferimento al capitolo 4. dell'Allegato 6 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Riferimento al Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	4	5
1. Ammendante animale idrolizzato	3 Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura



Prodotti ad azione su pianta – Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell'Allegato 6 del presente decreto)

1	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali	
4.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali	
5.	Estratto acido di alghe della famiglia "Fucales"	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 3 punto 4 ¹		

¹È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

a) La Tabella 2 è sostituita dalla presente:

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alle normative nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati.

È proibito l'uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali.

La quantità totale di effluenti di allevamento impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da effluenti animali

Per l'applicazione di quanto sopra si applica quanto dispone all'art. 3 punto 3 del Reg. (CE) 889/08 : *“Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 (170 kg di azoto per anno/ettaro di SAU) è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione”*

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6 ed al successivo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del luglio 2005 recante regole circa “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

b) Alla Parte Terza “Informazioni generali”, dopo il punto 1, è aggiunto il punto 2:

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il “Registro dei fertilizzanti” aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

